

N. R.G. 7/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Relatore

dott. Irene Colladet Giudice

nel procedimento di ammissione a concordato preventivo n.7 /2022 promosso da:

COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Parma 00347320343 - R.E.A.PR 127201), con sede legale in Parma, Via Lodovico Borsari n. 25/A, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il patrocinio degli avvocati prof. Andrea Mora (C.F. MRONDR60H08G337L) e Davide Della Zoppa (C.F. DLLDVD74E28G870S), elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso il loro studio in Parma, Strada Farini 18;

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 18 maggio 2022 COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, i bilanci al 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 marzo 2022 nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Parma, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta ai sensi dell'art 152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

rilevato che nei confronti della società e dei soci risulta pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento R.G. prefall. 47,55,56 e 60/2022 e che , a norma del novellato art.161 comma X L.F. “quando pende il ricorso per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”;

ritenuta già in questa fase preliminare l'opportunità di nominare un Commissario Giudiziale che compia le attività di verifica previste dall'art.161 VI co. l.f.;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il periodo concesso;

ritenuto che in ragione della nomina del Commissario Giudiziale già in questa fase possa essere anticipato il versamento almeno in parte delle spese di giustizia;

ravvisata altresì la necessità di affidare alla dott. Enrico Vernizzi l'incarico di relazionare al Collegio in ordine a tutti i provvedimenti di competenza collegiale delegandogli gli adempimenti che non siano di stretta competenza del suddetto Collegio;

CONCEDE

a COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Parma 00347320343 - R.E.A.PR 127201), con sede legale in Parma, Via Lodovico Borsari n. 25/A, termine sino al **17 luglio 2022** per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

NOMINA

quali Commissari Giudiziali il dott. FRANCESCO CASTRIA, con studio in Parma, P.le Santa Croce 7 ed il rag. ANTONELLA LUNINI con studio in Parma, Via Ciaccio Montalto 3/a;

DISPONE

che la società depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e così con periodicità mensile, (rispettivamente entro il 9 giugno 2022; entro il 9 luglio 2022) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria;

DISPONE

che la società trasmetta la relazione sopraindicata ai Commissari Giudiziali i quali dovranno riferire in merito;

DISPONE

che la società depositi in Cancelleria in conto spese di giustizia la somma di € 10.000,00 entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza .

Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2022

Il Giudice rel.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

dott. Antonella Ioffredi